

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012



Decreto n. 553 dell'8 Aprile 2014

Spese di notificazione atti relativi ai procedimenti espropriativi degli Edifici Municipali Temporanei (EMT), degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari ad uso Scolastico (PMS).

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'articolo 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, nella L. 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, proroga lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012 dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto il programma "Programma Operativo Municipi", condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012 e successivamente approvato con ordinanze del Commissario Delegato n. 26 del 22 agosto 2012, n. 18 del 19 febbraio 2013, n. 67 del 7 giugno 2013, n. 105 del 12 settembre 2013 e n. 19 del 13 marzo 2014 il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell'attività tecnica ed amministrativa dei comuni;

Visto il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013", sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05 luglio 2012, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Visto il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Municipali Temporanei (EMT) successivamente localizzate con ordinanza n. 28 del 24/08/2012 e successive modifiche e integrazioni, gli Edifici Scolastici Temporanei (EST) successivamente localizzate con ordinanza n. 6 del 05 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni, i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) successivamente localizzate con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, ed infine i Prefabbricati Modulari ad uso Scolastico (PMS) successivamente localizzate con ordinanza n. 15 del 31/07/2012 e successive modifiche e integrazioni;

Rilevato altresì che alla localizzazione delle aree è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle stesse, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento delle procedure di gara per la realizzazione degli EMT, EST, PMAR e PMS, le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, nonché le operazioni di collaudo;

Considerato che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite da parte delle popolazioni colpite ed agli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono gli EMT, EST, PMAR e PMS;

Rilevato che a seguito del decreto n. 131 del 05/11/2012 è stato decretato di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità descritte l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreti del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 per gli EST, n. 700 del 29/07/2013 per i PMS, n. 1054 del 16/10/2013 per gli EMT e n. 1055 del 16/10/2013 per i PMAR, si è proceduto in tal senso, notificando le indennità provvisorie determinate, come detto, dalla competente Agenzia delle Entrate e allegate ai decreti in parola;

Rilevato che alcune delle Ditte notificate come sopra sono risultate irreperibili alle notifiche effettuate e pertanto si rende necessario procedere ad una nuova notifica;

Rilevato altresì che successivamente alle notifiche effettuate per alcune ditte sono emersi nuovi elementi che rendono necessario procedere ad ulteriori notifiche;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.P.R. 327/2001 l'Autorità Espropriante ha provveduto a formare l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione delle indennità di espropriazione e conseguentemente ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 327/2001, il Commissario Delegato ha notificato alle ditte con le quali non è stato raggiunto l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'invito ad avvalersi, qualora lo intendano, del procedimento previsto ai sensi dell'art. 21, comma 3 e s.s. del T. U. Espropri;

Rilevato che alcune delle Ditte non concordatarie notificate sono risultate irreperibili alle notifiche effettuate e pertanto si rende necessario procedere ad una nuova notifica;

Tenuto conto che l'Autorità Espropriante ha provveduto per alcune aree ad adottare i relativi decreti di esproprio e che ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. g) del D.P.R. 327/2001 i decreti stessi sono stati notificati alle ditte proprietarie;

Rilevato che alcune delle Ditte proprietarie notificate sono risultate irreperibili alle notifiche effettuate e rilevato altresì che sono emersi nuovi elementi e quindi si rende necessario procedere ad ulteriori notifiche;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di dare atto che a seguito delle notifiche dell'indennità provvisoria effettuate alcune ditte sono risultate irreperibili, mentre per altre sono emersi nuovi elementi e quindi per tali motivazioni si rende necessario procedere a n. 3 ulteriori notifiche, riferite alla procedura PMAR;
- 2) di autorizzare la spesa presunta di € 37,26 necessaria per effettuare le notifiche di cui al punto 1, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;
- 3) di dare atto che a seguito delle notifiche effettuate alle ditte inserite negli elenchi dei proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione alcune ditte sono risultate irreperibili, mentre per altre sono emersi nuovi elementi e quindi per tali motivazioni si rende necessario procedere a n. 1 ulteriore notifica, riferite alla procedura PMAR;
- 4) di autorizzare la spesa presunta di € 12,42 necessaria per effettuare le notifiche di cui al punto 3, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;
- 5) di dare atto altresì che a seguito delle notifiche dei decreti di esproprio effettuate nei confronti di quelle ditte per le quali si è adottato il provvedimento di espropriazione, alcune di esse sono risultate irreperibili, mentre per altre sono emersi nuovi elementi e quindi per tali motivazioni si rende necessario procedere a n. 3 ulteriori notifiche, riferite alle procedure PMAR ed EST;
- 6) di autorizzare la spesa presunta di € 37,26 necessaria per effettuare le notifiche di cui al punto 3, somma che dovrà essere bonificata all'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna;
- 7) di dare atto che le spese di cui ai punti 2), 4) e 6) trovano copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze indicate in narrativa;
- 8) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui di cui ai punti 2), 4) e 6) a favore dell'Ufficio Notifiche Civili – UNEP presso la Corte di Appello di Bologna – IBAN IT14V0103002432000010229162 – sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-

Romagna – D.l. 74-12”, aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna lì, 8 Aprile 2014

Vasco Errani
